CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 **TRA** II COMUNE DI BUTI con sede in Piazza Iacopo Danielli, 5 - 56032, Buti , C.F. e P.I. 00162600506, rappresentato dal Dott.ssa Monica Spigai, che interviene non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Buti; Ε sede Banca con La in P.I C.F. rappresentata dal Dott. nato a c.f. che interviene in qualità di Presidente **Premesso** che con delibera del Consiglio Comunale n. del esecutiva ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria; che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. del <u>è stato affidato il servizio di Tesoreria per il</u> periodo dall'1.01.2018 al 31.12.2022, in ordine a quanto previsto dal bando emesso per lo svolgimento di gara ad evidenza pubblica; che il servizio di Tesoreria in oggetto è stato aggiudicato per il periodo suddetto alla Banca che l'espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti del Pagina 1 di 23

Comune di Buti e da quanto stabilito nella presente convenzione;	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 Affidamento del servizio	
1. Il Comune di Buti (in seguito, per brevità, denominato "Ente") affida il	
proprio servizio di tesoreria, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio	
connesso, alla Banca (in seguito, per	
brevità, denominato "Tesoriere").	
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai	
regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.	
Art. 2 Oggetto della convenzione	
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il	
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in	
particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla	
custodia dei titoli e valori facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso	
ordinate.	
2. Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli e i valori	
di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a	
favore dell'Ente stesso.	
3. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario	
richiesto dall'Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi	
interbancari ed eventuali successive variazioni.	
Art. 3 Organizzazione del servizio	
1. Per le caratteristiche dell'Ente, il servizio verrà svolto dal Tesoriere	
presso la propria filiale in , per le attività	
dell'Ente, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nei limiti	
Pagina 2 di 23	

dell'orario stabilito dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi	
nazionali di lavoro e nei contratti integrativi aziendali facendo impiego di	
personale in possesso di adeguata professionalità per l'espletamento di	
tale servizio.	
2. Secondo le indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n.267 del 2000, in	
accordo e nelle forme concordate con l'Ente, il Tesoriere fornirà in via	
gratuita l'accesso alle procedure informatiche di tipo "home banking",	
necessarie per la consultazione della situazione di cassa presso il	
tesoriere nonché dello stato delle reversali e dei mandati trasmessi.	
3. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure	
funzionali ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a	
innovazioni tecnologiche.	
4. Il Tesoriere si impegna ad adottare e utilizzare, in aggiunta al proprio,	
software specifici relativi a servizi forniti dall'Ente per i pagamenti	
effettuati presso gli sportelli delle filiali del Tesoriere, secondo le	
istruzioni che verranno fornite dall'Ente.	
Art. 4 Esercizio finanziario	
L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio	
e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono	
effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.	
Art. 5 Riscossioni	
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso	
emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati	
progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da	
altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente.	
Pagina 3 di 23	

L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le	
generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le	
successive variazioni.	
Gli ordinativi di incasso devono contenere:	
la denominazione dell'Ente;	
la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;	
I'indicazione del debitore;	
la causale del versamento;	
l'imputazione di bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le	
entrate derivanti da servizi per conto terzi, distintamente per residui	
o competenza);	
la codifica;	
il codice del piano finanziario;	
il numero progressivo dell'ordinativo, senza separazione tra conto	
competenza e conto residui;	
l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di	
quietanza;	
le annotazioni: "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera";	
I'eventuale indicazione: "entrata vincolata".	
4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente,	
regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio	
finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.	
5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che	
i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente	
Pagina 4 di 23	

stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale	
del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi	
sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di	
riscossione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità dell'Ente	
e, comunque, entro il termine dell'esercizio. Questa procedura si applica	
anche nel caso di versamenti volontari di entrate tributarie per le quali	
l'Ente abbia deliberato la riscossione in forma diretta ai sensi dell'art. 52	
del D.Lgs. n. 446/97.	
6. Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere non è responsabile	
per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della	
mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso	
comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale	
fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente	
che trattasi di entrate proprie.	
7. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di	
valute da parte dell'Ente o di terzi.	
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il	
Tesoriere, appena in possesso delle apposite informazioni fornite dalla	
competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a	
rilasciare quietanza. In relazione a ciò l'Ente trasmette i corrispondenti	
ordinativi a copertura.	
9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali	
intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il	
prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente	
mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo	
D ' 7 1' 00	

mediante flusso telematico e accredita all'Ente l'importo corrispondente.	
Il Tesoriere si impegna, qualora ne faccia richiesta l'Ente, cui spetta in via	
esclusiva la valutazione del relativo interesse, ad attivare sulla base di	
separata e apposita convenzione la riscossione diretta di tributi comunali,	
di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi e di altre entrate	
extratributarie spettanti all'Ente medesimo.	
10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di	
conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati	
al Tesoriere.	
11. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare e/o notificare avvisi di sollecito a	
debitori morosi. Nella convenzione di cui al precedente comma 11 le parti	
potranno prevedere le modalità di invio di avvisi e/o solleciti.	
12. Il Tesoriere, inoltre, si impegna a:	
- aggiornare il proprio software (installato presso i propri sportelli bancomat)	
per consentire il pagamento di altri servizi rivolti al cittadino (esempio	
pagamento rette , trasporto scolastico, multe ecc).	
- attivare procedure SDD (Sepa Direct Debit) per il pagamento di servizi rivolti	
al cittadino.	
- integrare il proprio software di flusso bancario con il portale web per il	
pagamento dei servizi rivolti al cittadino.	
- garantire il servizio di pagamento dei servizi rivolti al cittadino dal portale web	
dell'ente.	
- farsi carico dell'integrazione con i servizi interbancari per l'attivazione dei	
pagamenti dei servizi rivolti al cittadino.	

Art.	6 Pagamenti
1.	I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o
	collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati
	progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da
	altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente
	ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a
	sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo
	regolamento.
2.	L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le
	generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le
	successive variazioni.
3.	L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle
	indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del
	Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio
	patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla
	regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4.	L'Ente non potrà disporre pagamenti con assegnazione di valute
	antergate o postergate ed il Tesoriere non potrà comunque prenderle in
	considerazione.
5.	I mandati di pagamento devono contenere:
	la denominazione dell'Ente;
	I'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è
	legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo,
	codice fiscale o partita IVA;
	l'ammontare della somma da pagare;
	Pagina 7 di 23

•	la causale del pagamento;	
•	l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o	
	capitolo, per le spese inerenti servizi per conto terzi) e la	
	corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello	
	stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso	
	di imputazione ai residui (castelletto);	
•	la codifica di bilancio;	
•	il codice del piano finanziario;	
•	gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso	
	il mandato di pagamento;	
•	il numero progressivo del mandato di pagamento;	
•	l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
•	l'eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal	
	beneficiario con i relativi estremi;	
•	le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di	
	quietanza;	
•	l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica	
	destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica	
	destinazione per (causale)". In caso di mancata annotazione il	
	Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine	
	alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo	
	medesimo;	
•	la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato	
	rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere	
	eseguito;	
	Danima 0 4: 22	

6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza,	
entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi	
esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti	
delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.	
7. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo	
mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da	
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese	
ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. i mandati di	
pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi di norma	
entro venti giorni.	
8. Il Tesoriere si impegna a trasmettere ad altri soggetti, abilitati attraverso	
appositi contratti o convenzioni stipulati con l'Ente, al pagamento di	
somme di denaro per conto dell'Ente, flussi di nominativi provenienti	
dall'Ente, e immessi da quest'ultimo in rete tramite procedure	
informatiche che comportino l'utilizzo di un Pin e di una Password da	
parte del Tesoriere stesso.	
9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio	
ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo,	
in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso	
procede alla loro restituzione all'Ente.	
10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando	
l' anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di	
legge e libera da eventuali vincoli.	
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino	
irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati,	
Pagina 9 di 23	

non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino	
discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre o altri	
elementi in contrasto tra loro che ne inficiano la regolarità.	
12. I mandati sono pagabili, di norma, mediante accreditamento in c/c	
bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero	
di conto e, per l'operazione bancaria, la banca che deve ricevere il	
bonifico; l'esecuzione di tali pagamenti viene effettuata alle condizioni	
risultanti dall'esito della gara. Il Tesoriere, su espressa disposizione	
dell'Ente mediante annotazione sui mandati di pagamento, eseguirà gli	
stessi ordinativi con una delle seguenti modalità:	
allo sportello di tutte le filiali del Tesoriere contro il ritiro di regolari	
quietanze.	
commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del	
creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata	
con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;	
commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a	
carico del richiedente;	
commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e	
spese a carico del beneficiario;	
13. Per i pagamento eseguiti con una commutazione in una delle modalità	
precedentemente considerate, il Tesoriere allegherà ai mandati la	
documentazione di cui appresso:	
mediante accreditamento in c/c bancario intestato al creditore: la	
copia dell'ordine di bonifico o della contabile di accreditamento;	
mediante accreditamento in c/c postale intestato al creditore: le	
Pagina 10 di 23	

ricevute postali relative al versamento effettuato;	
a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico: la ricevuta postale	
relativa al pagamento effettuato;	
a mezzo assegno circolare non trasferibile da spedire al beneficiario	
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento: i talloncini degli	
assegni circolari e gli avvisi di ricevimento, sempre ché questi ultimi	
siano restituiti dall'Amministrazione Postale. Il Tesoriere segnalerà	
all'Ente i nominativi per i quali, per qualsiasi motivo fossero stati	
restituiti dall'Amministrazione Postale i plichi contenenti gli assegni	
agli stessi spediti, con l'indicazione del mancato recapito o della	
restituzione del titolo. In tali casi il Tesoriere disporrà l'annullamento	
degli assegni e l'accreditamento dei relativi importi a favore	
dell'Ente, che fornirà al Tesoriere stesso opportune indicazioni	
riguardo l'effettuazione dei pagamenti. In caso di mancata	
esecuzione dei pagamenti per inattività da parte degli ordinatari nei	
termini di prescrizione degli assegni circolari, il Tesoriere	
riaccrediterà all'Ente l'importo di detti assegni.	
14. I mandati sono ammessi al pagamento dal giorno di	
ricevimento degli stessi presentati al Tesoriere entro le ore 12.00. Per il	
pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve	
inviare telematicamente i mandati entro e non oltre il secondo giorno	
bancabile precedente alla scadenza.	
15. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o	
parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro il	
31 dicembre di ogni anno, d'ufficio dal Tesoriere in assegni postali	
Pagina 11 di 23	

localizzati o altri mezzi equipollenti. La commutazione d'ufficio viene	
effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario,	
osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni	
eseguite. L'Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre	
la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle	
competenze al personale, delle rate dei mutui in scadenza ed ai	
pagamenti ritenuti all'Ente di carattere urgente, che potranno comunque	
essere trasmessi entro la conclusione dell'esercizio.	
16. A documentazione dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in	
sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad	
annotare, su apposita piattaforma web, gli estremi delle operazioni di	
accreditamento o di commutazione e a segnalare il mandato come	
"pagato", apponendo la propria firma digitale.	
17. Su richiesta dell'Ente, e senza onere per l'Ente, il Tesoriere rende	
disponibile, dove possibile in via telematica, gli estremi di qualsiasi	
pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, compreso il	
materiale necessario per la rendicontazione di progetti finanziati da	
Provincia, Regione, Fondo Sociale Europeo, ecc	
18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si	
impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31.8.1987, n.359 (L. n. 440 del	
29 ottobre 1987), a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento	
delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento	
dei contributi suddetti, corredandoli del previsto modello telematico. Il	
Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli	
stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei	

corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola	
l'anticipazione di tesoreria.	
19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da	
delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di	
legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari,	
anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.	
Art. 7 Trasmissione di atti e documenti	
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi	
dall'Ente al Tesoriere in via telematica. La presa in carico da parte del	
Tesoriere funge da ricevuta per l'Ente.	
2. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità -	
nonché le loro successive variazioni.	
3. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e	
della sua esecutività;	
I'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del	
servizio finanziario ed aggregato per missione e programma.	
4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di	
riserva ed ogni variazione di bilancio;	
le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di	
riaccertamento.	
Art. 8 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere	
Il tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, dove possibile in	
via telematica:	
Pagina 13 di 23	

il giornale di cassa,	
le reversali di incasso e i mandati di pagamento,	
i verbali di verifica di cassa,	
le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge,	
i bollettari di riscossione,	
lo stato delle riscossioni e dei pagamenti,	
eventuali altri documenti previsti dalla legge.	
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa in	
formato telematico	
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere è tenuto a	
provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli	
elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa rispondendo	
nei confronti dell'Ente in caso di eventuali ritardi e/o omissioni.	
4. Il Tesoriere e' tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione del	
D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.	
Art. 9 Verifiche ed ispezioni	
1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di	
procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in	
custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e	
dal vigente regolamento di contabilità. Il Tesoriere deve all'uopo esibire,	
ad ogni richiesta, dove possibile in formato telematico, i registri, i bollettari	
e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria ed ottenere	
ogni documentazione inerente il servizio.	
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui	
all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti	
Pagina 14 di 23	

relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa	
comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti,	
questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge	
il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate	
dal responsabile del servizio finanziario o da altro soggetto dell'Ente	
appositamente autorizzato.	
3. In sede di verifica di cassa, il Tesoriere fornisce adeguata dimostrazione	
della corrispondenza del saldo di tesoreria comunale con quello della	
tesoreria provinciale dello Stato, fornendo allo scopo apposita	
documentazione.	
Art. 10 Anticipazioni di tesoreria	
Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio	
dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione della CdA - è	
tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo	
previsto dalla normativa vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di	
volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per	
sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa motivata	
disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente.	
Specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei	
seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi	
in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria e delle	
contabilità speciali, assenza degli estremi di applicazione di cui al	
successivo art. 12.	
2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo	
ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi	

Pagina 15 di 23

interessi sulle somme che ritiene di utilizzare.	
3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro	
totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere	
da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede	
all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.	
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio, l'Ente si	
impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione	
debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a	
far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico,	
le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli	
obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse	
dell'Ente.	
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto	
dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al	
31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della	
residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità	
assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo	
ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato art. 246,	
quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione	
dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza	
dell'Organo straordinario di liquidazione.	
Art. 11 Garanzia fidejussoria	
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente,	
dovrà, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi	
creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del	
Pagina 16 di 23	

vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria,	
concessa ai sensi del precedente articolo	
Art. 12 Utilizzo di somme a specifica destinazione	
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi	
ad inizio dell'esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei	
presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al	
Tesoriere l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme	
aventi specifica destinazione, compreso quelle rivenienti da mutui. Il	
ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota	
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare	
già richiesta, accordata e libera da vincoli.	
2. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di	
destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che	
affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.	
Art. 13 Conto del Tesoriere	
1. Il Tesoriere, al termine del primo mese successivo alla chiusura	
dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con	
il D. Lgs. 118/2011 (all. n. 17/1), il "conto del Tesoriere", corredato dagli	
allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio.	
2. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento, firmati digitalmente,	
corredati dalle relative quietanze, saranno resi disponibili su apposita	
piattaforma web dedicata.	
Art. 14 Rendiconto dell'Ente	
1. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del	
Pagina 17 di 23	

conto del bilancio.	
Art. 15 Concessione di mutui	
1. L'Istituto bancario, assuntore del servizio, si impegna a richiesta dell'Ente	
a concedere un plafond di mutui passivi, prestiti obbligazionari, o altre	
forme di finanziamento a lungo termine a favore dell'Ente con	
ammortamento quindicennale e tasso variabile, senza spese di istruttoria,	
fino ad un importo di €. <mark>180.000,00</mark> .	
2. Nell'ambito di tale plafond complessivo l'Ente può richiedere secondo le	
necessità, la contrazione di singoli mutui, nel rispetto della vigente	
normativa di riferimento, per importi di volta in volta indicati ed alle	
condizioni di cui sopra. Il tasso dei mutui, calcolato come sopra, sarà	
quello vigente alla data dell'inoltro della richiesta da parte dell'Ente.	
3. Il Tesoriere si impegna a concedere gli stessi entro il termine di trenta	
giorni dalla richiesta scritta dell'Ente.	
Art. 16 Gestione titoli e valori	
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di	
proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito	
accentrato dei titoli, franco commissioni e diritti di custodia.	
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al	
comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a	
favore dell'Ente.	
Art. 17 Condizioni di gestione	
1. Il Tesoriere, in dipendenza del Servizio di Tesoreria, accenderà a nome	
dell'Ente un conto corrente che sarà regolato alle seguenti condizioni:	
• tasso dare su anticipazioni di tesoreria: n punti (in meno) del	
Pagina 18 di 23	

		tasso Euribor 3 mesi, riferito al primo giorno di ciascun trimestre.
	•	tasso avere su giacenze di cassa: n punti (in più) del tasso
		Euribor 3 mesi, riferito al primo giorno di ciascun trimestre.
2.	II Te	soriere procede di propria iniziativa alla contabilizzazione sul conto di
	tesor	reria degli interessi, a credito e a debito, eventualmente maturati nel
	trime	estre precedente trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.
	La v	aluta di accredito e/o di addebito degli interessi è quella dell'ultimo
	giorn	no del trimestre di riferimento.
3.	Chiu	sura del conto corrente: annuale al 31 dicembre di ciascun anno;
4.	Spor	nsorizzazioni: l'Istituto Tesoriere per tutta la durata del contratto
	elarg	jirà all'Ente un contributo annuo di <mark>€</mark> che sarà utilizzato
	per l	e attività istituzionali dell'Ente nel campo della cultura, dello sport e
	per f	ini sociali.
5.	II Te	soriere si impegna, altresì, all'atto del conferimento dell'incarico, ad
	estin	guere eventuali anticipazioni di cassa in corso con il Tesoriere
	usce	nte e ad assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di
	firma	ı rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6.	II ser	vizio di tesoreria viene svolto alle condizioni risultanti dagli esiti della
		edura di gara.
7.		nno a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. Restano
		ce a carico dell'Ente le spese che il Tesoriere sostiene in nome e per
		o dell'Ente, quali quelle per la tenuta dei c/c postali, quelle per tasse
		ali, quelle per l'imposta di bollo e qualsiasi altra spesa viva erogata
		nte la gestione. L'Ente si impegna a rimborsare trimestralmente le
		me dovute a tale titolo al Tesoriere dietro presentazione di apposita
	SUIII	ne dovute a tale titolo al Tesoriele dietro presentazione di apposita
		D : 10 1:22

nota spese.	
8. Il Tesoriere fornirà gratuitamente l'accesso al portale web dedicato, per la	
gestione del servizio e la resa del conto.	
9. Il Tesoriere si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell'Ente	
una cassetta di sicurezza.	
10. Il Tesoriere si rende disponibile ad attivare gratuitamente eventuali	
consulenze all'Ente in materie di interesse finanziario quali leasing,	
project financing e gestione attiva del debito.	
Art. 18 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria	
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde,	
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e	
valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto	
dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di	
tesoreria. Il Tesoriere è quindi esonerato dall'obbligo di prestare cauzione	
definitiva.	
Art. 19 Durata della convenzione	
1. La presente convenzione avrà durata dall'1.01.2018 al 31.12.2022 e	
potrà essere rinnovata qualora ne ricorrano le condizioni di legge, d'intesa	
tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto	
dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 2000.	
2. Il Tesoriere ha l'obbligo tuttavia di continuare il servizio per almeno un	
anno dopo la scadenza delle presente convenzione, su richiesta	
dell'Ente. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni	
della presente convenzione.	
Art 20 Decadenza del Tesoriere	
Pagina 20 di 23	

Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio qualora:	
non inizi il servizio alla data fissata nella presente convenzione;	
commetta gravi o reiterati abusi o irregolarità ed in particolare non	
effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti;	
non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di affidamento del servizio e	
della presente convenzione.	
2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e	
formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.	
3. Al servizio di tesoreria si applicano, in quanto possibile, le norme di cui al	
D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni.	
Art. 21 Spese di stipula e di eventuale registrazione della convenzione	
Tutte le spese necessarie per la stipula e eventuale registrazione della	
convenzione sono a carico del Tesoriere.	
Art. 22 Rinvio	
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed	
ai regolamenti che disciplinano la materia.	
Art. 23 Domicilio delle parti	
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla	
stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le	
rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.	
Art. 24 Recesso anticipato	
1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente	
dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il	
nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria,	
economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i	
Pagina 21 di 23	

requisiti prescritti nel bando di gara salva ed impregiudicata ogni pretesa	
risarcitoria nei confronti dell'Ente.	
2. L'Ente può altresì recedere in caso di disservizi che si dovessero	
verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso	
rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente	
convenzione.	
3. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun	
indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.	
4. Del recesso anticipato l'Ente ne dà comunicazione al tesoriere con	
preavviso di almeno due mesi dalla data in cui il recesso stesso deve	
avere esecuzione.	
Art. 25 Divieto di subappalto	
Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della	
presente convenzione.	
Art. 26 Rinvio e controversie	
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio agli	
impegni sottoscritti in sede di ammissione alla gara e di offerta di gara,	
che si allegano, nonché alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la	
materia.	
2. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente	
convenzione, il Foro competente è quello di Pisa.	
Buti,	
IL PRESIDENTE	
Dott.	
Pagina 22 di 23	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Dott.	
Dott.	
Pagina 23 di 23	

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 **TRA** L'Unione Valdera con sede in Via Brigate Partigiane, 4 - 56025 Pontedera, C.F. e P.I. 01897660500, rappresentato dal Dott. Giovanni Forte, che interviene non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Valdera; Ε sede Banca con La in P.I C.F. rappresentata dal Dott. nato a c.f. che interviene in qualità di Presidente **Premesso** che con delibera del Consiglio dell'Unione n. esecutiva ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria; che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. del <u>è stato affidato il servizio di Tesoreria per il</u> periodo dall'1.01.2018 al 31.12.2022, in ordine a quanto previsto dal bando emesso per lo svolgimento di gara ad evidenza pubblica; che il servizio di Tesoreria in oggetto è stato aggiudicato per il periodo suddetto alla Banca che l'espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti Pagina 1 di 23

dell'Unione Valdera e da quanto stabilito nella presente convenzione;	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 Affidamento del servizio	
1. L'Unione Valdera (in seguito, per brevità, denominato "Ente") affida il	
proprio servizio di tesoreria, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio	
connesso, alla Banca (in seguito, per	
brevità, denominato "Tesoriere").	
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai	
regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.	
Art. 2 Oggetto della convenzione	
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il	
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in	
particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla	
custodia dei titoli e valori facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso	
ordinate.	
2. Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli e i valori	
di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a	
favore dell'Ente stesso.	
3. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario	
richiesto dall'Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi	
interbancari ed eventuali successive variazioni.	
Art. 3 Organizzazione del servizio	
1. Per le caratteristiche dell'Ente, il servizio verrà svolto dal Tesoriere	
presso la propria filiale sita nel comune di Pontedera, situata in	
, per le attività dell'Unione, nei giorni lavorativi	
Pagina 2 di 22	

	per le aziende di credito e nei limiti dell'orario stabilito dalle disposizioni
	contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti
	integrativi aziendali facendo impiego di personale in possesso di
	adeguata professionalità per l'espletamento di tale servizio.
2.	Secondo le indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n.267 del 2000, in
	accordo e nelle forme concordate con l'Ente, il Tesoriere fornirà in via
	gratuita l'accesso alle procedure informatiche di tipo "home banking",
	necessarie per la consultazione della situazione di cassa presso il
	tesoriere nonché dello stato delle reversali e dei mandati trasmessi.
3.	Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure
	funzionali ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a
	innovazioni tecnologiche.
4.	Il Tesoriere si impegna ad adottare e utilizzare, in aggiunta al proprio,
	software specifici relativi a servizi forniti dall'Ente per i pagamenti
	effettuati presso gli sportelli delle filiali del Tesoriere, secondo le
	istruzioni che verranno fornite dall'Ente.
Art.	4 Esercizio finanziario
	L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio
	e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono
	effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
	5 Riscossioni
	Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso
	emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati
	progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da
	altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente.
	Pagina 3 di 23

L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le	
generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le	
successive variazioni.	
Gli ordinativi di incasso devono contenere:	
la denominazione dell'Ente;	
la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;	
I'indicazione del debitore;	
la causale del versamento;	
l'imputazione di bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le	
entrate derivanti da servizi per conto terzi, distintamente per residui	
o competenza);	
la codifica;	
il codice del piano finanziario;	
il numero progressivo dell'ordinativo, senza separazione tra conto	
competenza e conto residui;	
I'esercizio finanziario e la data di emissione;	
le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di	
quietanza;	
le annotazioni: "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera";	
I'eventuale indicazione: "entrata vincolata".	
4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente,	
regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio	
finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.	
5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che	
i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente	
Pagina 4 di 23	

stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale	
del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi	
sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di	
riscossione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità dell'Ente	
e, comunque, entro il termine dell'esercizio. Questa procedura si applica	
anche nel caso di versamenti volontari di entrate tributarie per le quali	
l'Ente abbia deliberato la riscossione in forma diretta ai sensi dell'art. 52	
del D.Lgs. n. 446/97.	
6. Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere non è responsabile	
per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della	
mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso	
comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale	
fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente	
che trattasi di entrate proprie.	
7. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di	
valute da parte dell'Ente o di terzi.	
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il	
Tesoriere, appena in possesso delle apposite informazioni fornite dalla	
competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a	
rilasciare quietanza. In relazione a ciò l'Ente trasmette i corrispondenti	
ordinativi a copertura.	
9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali	
intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il	
prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente	
mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo	
Danima 5 4: 22	

mediante flusso telematico e accredita all'Ente l'importo corrispondente.	
Il Tesoriere si impegna, qualora ne faccia richiesta l'Ente, cui spetta in via	
esclusiva la valutazione del relativo interesse, ad attivare sulla base di	
separata e apposita convenzione la riscossione diretta di tributi comunali,	
di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi e di altre entrate	
extratributarie spettanti all'Ente medesimo.	
10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di	
conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati	
al Tesoriere.	
11. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare e/o notificare avvisi di sollecito a	
debitori morosi. Nella convenzione di cui al precedente comma 11 le parti	
potranno prevedere le modalità di invio di avvisi e/o solleciti.	
12. Il Tesoriere, inoltre, si impegna a:	
- aggiornare il proprio software (installato presso i propri sportelli bancomat)	
per consentire il pagamento di altri servizi rivolti al cittadino (esempio	
pagamento rette , trasporto scolastico, multe ecc).	
- attivare procedure SDD (Sepa Direct Debit) per il pagamento di servizi rivolti	
al cittadino.	
- integrare il proprio software di flusso bancario con il portale web per il	
pagamento dei servizi rivolti al cittadino.	
- garantire il servizio di pagamento dei servizi rivolti al cittadino dal portale web	
dell'ente.	
- farsi carico dell'integrazione con i servizi interbancari per l'attivazione dei	
pagamenti dei servizi rivolti al cittadino.	
<u> </u>	

Art. 6 Pagamenti	
 I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o 	
collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati	
progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da	
altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente	
ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a	
sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo	
regolamento.	
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le	
generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le	
successive variazioni.	
3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle	
indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del	
Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio	
patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla	
regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.	
4. L'Ente non potrà disporre pagamenti con assegnazione di valute	
antergate o postergate ed il Tesoriere non potrà comunque prenderle in	
considerazione.	
5. I mandati di pagamento devono contenere:	
la denominazione dell'Ente;	
l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è	
legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo,	
codice fiscale o partita IVA;	
l'ammontare della somma da pagare;	
Pagina 7 di 23	

•	la causale del pagamento;	
•	l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o	
	capitolo, per le spese inerenti servizi per conto terzi) e la	
	corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello	
	stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso	
	di imputazione ai residui (castelletto);	
•	la codifica di bilancio;	
•	il codice del piano finanziario;	
•	gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso	
	il mandato di pagamento;	
•	il numero progressivo del mandato di pagamento;	
•	l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
•	l'eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal	
	beneficiario con i relativi estremi;	
•	le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di	
	quietanza;	
•	l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica	
	destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica	
	destinazione per (causale)". In caso di mancata annotazione il	
	Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine	
	alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo	
	medesimo;	
•	la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato	
	rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere	
	eseguito;	
	D : 0.1'22	

6.	Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza,	
0.	entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi	
	esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti	
	delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.	
7.	Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo	
	mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da	
	obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese	
	ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. i mandati di	
	pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi di norma	
	entro venti giorni.	
8.	Il Tesoriere si impegna a trasmettere ad altri soggetti, abilitati attraverso	
	appositi contratti o convenzioni stipulati con l'Ente, al pagamento di	
	somme di denaro per conto dell'Ente, flussi di nominativi provenienti	
	dall'Ente, e immessi da quest'ultimo in rete tramite procedure	
	informatiche che comportino l'utilizzo di un Pin e di una Password da	
	parte del Tesoriere stesso.	
9.	I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio	
	ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo,	
	in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso	
	procede alla loro restituzione all'Ente.	
10.	I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando	
	l' anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di	
	legge e libera da eventuali vincoli.	
11.	Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino	
	irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati,	
	Pagina 9 di 23	

non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino	
discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre o altri	
elementi in contrasto tra loro che ne inficiano la regolarità.	
12. I mandati sono pagabili, di norma, mediante accreditamento in c/c	
bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero	
di conto e, per l'operazione bancaria, la banca che deve ricevere il	
bonifico; l'esecuzione di tali pagamenti viene effettuata alle condizioni	
risultanti dall'esito della gara. Il Tesoriere, su espressa disposizione	
dell'Ente mediante annotazione sui mandati di pagamento, eseguirà gli	
stessi ordinativi con una delle seguenti modalità:	
allo sportello di tutte le filiali del Tesoriere contro il ritiro di regolari	
quietanze.	
commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del	
creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata	
con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;	
commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a	
carico del richiedente;	
commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e	
spese a carico del beneficiario;	
13. Per i pagamento eseguiti con una commutazione in una delle modalità	
precedentemente considerate, il Tesoriere allegherà ai mandati la	
documentazione di cui appresso:	
mediante accreditamento in c/c bancario intestato al creditore: la	
copia dell'ordine di bonifico o della contabile di accreditamento;	
mediante accreditamento in c/c postale intestato al creditore: le	
Pagina 10 di 23	
<i>5</i>	

ricevute postali relative al versamento effettuato;	
a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico: la ricevuta postale	
relativa al pagamento effettuato;	
a mezzo assegno circolare non trasferibile da spedire al beneficiario	
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento: i talloncini degli	
assegni circolari e gli avvisi di ricevimento, sempre ché questi ultimi	
siano restituiti dall'Amministrazione Postale. Il Tesoriere segnalerà	
all'Ente i nominativi per i quali, per qualsiasi motivo fossero stati	
restituiti dall'Amministrazione Postale i plichi contenenti gli assegni	
agli stessi spediti, con l'indicazione del mancato recapito o della	
restituzione del titolo. In tali casi il Tesoriere disporrà l'annullamento	
degli assegni e l'accreditamento dei relativi importi a favore	
dell'Ente, che fornirà al Tesoriere stesso opportune indicazioni	
riguardo l'effettuazione dei pagamenti. In caso di mancata	
esecuzione dei pagamenti per inattività da parte degli ordinatari nei	
termini di prescrizione degli assegni circolari, il Tesoriere	
riaccrediterà all'Ente l'importo di detti assegni.	
14. I mandati sono ammessi al pagamento dal giorno di	
ricevimento degli stessi presentati al Tesoriere entro le ore 12.00. Per il	
pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve	
inviare telematicamente i mandati entro e non oltre il secondo giorno	
bancabile precedente alla scadenza.	
15. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o	
parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro il	
31 dicembre di ogni anno, d'ufficio dal Tesoriere in assegni postali	
Pagina 11 di 23	

	localizzati o altri mezzi equipollenti. La commutazione d'ufficio viene	
	effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario,	
	osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni	
	eseguite. L'Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre	
	la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle	
	competenze al personale, delle rate dei mutui in scadenza ed ai	
	pagamenti ritenuti all'Ente di carattere urgente, che potranno comunque	
	essere trasmessi entro la conclusione dell'esercizio.	
16.	A documentazione dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in	
	sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad	
	annotare, su apposita piattaforma web, gli estremi delle operazioni di	
	accreditamento o di commutazione e a segnalare il mandato come	
	"pagato", apponendo la propria firma digitale.	
17.	Su richiesta dell'Ente, e senza onere per l'Ente, il Tesoriere rende	
	disponibile, dove possibile in via telematica, gli estremi di qualsiasi	
	pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, compreso il	
	materiale necessario per la rendicontazione di progetti finanziati da	
	Provincia, Regione, Fondo Sociale Europeo, ecc	
18.	Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si	
	impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31.8.1987, n.359 (L. n. 440 del	
	29 ottobre 1987), a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento	
	delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento	
	dei contributi suddetti, corredandoli del previsto modello telematico. Il	
	Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli	
	stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei	

ispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola	
icipazione di tesoreria.	
quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da	
gazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di	
e delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari,	
he tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.	
asmissione di atti e documenti	
ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi	
Ente al Tesoriere in via telematica. La presa in carico da parte del	
oriere funge da ricevuta per l'Ente.	
nte trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità -	
ché le loro successive variazioni.	
nizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e	
della sua esecutività;	
l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del	
servizio finanziario ed aggregato per missione e programma.	
corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di	
riserva ed ogni variazione di bilancio;	
le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di	
riaccertamento.	
oblighi gestionali assunti dal Tesoriere	
soriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, dove possibile in	
relematica:	
Pagina 13 di 23	
	della sua esecutività; l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per missione e programma. corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. biblighi gestionali assunti dal Tesoriere esoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, dove possibile in telematica:

•	il giornale di cassa,	
	le reversali di incasso e i mandati di pagamento,	
•	i verbali di verifica di cassa,	
•	le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge,	
•	i bollettari di riscossione,	
•	lo stato delle riscossioni e dei pagamenti,	
•	eventuali altri documenti previsti dalla legge.	
2. II	Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa in	
fo	ormato telematico	
3. N	el rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere è tenuto a	
рі	rovvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli	
el	lementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa rispondendo	
ne	ei confronti dell'Ente in caso di eventuali ritardi e/o omissioni. Una copia	
di	i tali prospetti dovrà essere consegnata al Consorzio.	
4. II	Tesoriere e' tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione del	
D	.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.	
Art. 9	Verifiche ed ispezioni	
1. L'	'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di	
рі	rocedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in	
СІ	ustodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e	
da	al vigente regolamento di contabilità. Il Tesoriere deve all'uopo esibire,	
a	d ogni richiesta, dove possibile in formato telematico, i registri, i bollettari	
е	tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria ed ottenere	
0(gni documentazione inerente il servizio.	
2. G	ili incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui	
	Pagina 14 di 23	

all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti	
relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa	
comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti,	
questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge	
il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate	
dal responsabile del servizio finanziario o da altro soggetto dell'Ente	
appositamente autorizzato.	
3. In sede di verifica di cassa, il Tesoriere fornisce adeguata dimostrazione	
della corrispondenza del saldo di tesoreria comunale con quello della	
tesoreria provinciale dello Stato, fornendo allo scopo apposita	
documentazione.	
Art. 10 Anticipazioni di tesoreria	
Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio	
dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione della CdA - è	
tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo	
previsto dalla normativa vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di	
volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per	
sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa motivata	
disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente.	
Specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei	
seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi	
in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria e delle	
contabilità speciali, assenza degli estremi di applicazione di cui al	
successivo art. 12.	
L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo	
	İ

ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi	
interessi sulle somme che ritiene di utilizzare.	
3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro	
totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere	
da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede	
all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.	
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio, l'Ente si	
impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione	
debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a	
far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico,	
le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli	
obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse	
dell'Ente.	
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto	
dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al	
31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della	
residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità	
assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo	
ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato art. 246,	
quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione	
dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza	
dell'Organo straordinario di liquidazione.	
Art. 11 Garanzia fidejussoria	
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente,	
dovrà, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi	
Pagina 16 di 23	

creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del	
vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria,	
concessa ai sensi del precedente articolo	
Art. 12 Utilizzo di somme a specifica destinazione	
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi	
ad inizio dell'esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei	
presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al	
Tesoriere l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme	
aventi specifica destinazione, compreso quelle rivenienti da mutui. Il	
ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota	
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare	
già richiesta, accordata e libera da vincoli.	
2. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di	
destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che	
affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.	
Art. 13 Conto del Tesoriere	
1. Il Tesoriere, al termine del primo mese successivo alla chiusura	
dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con	
il D. Lgs. 118/2011 (all. n. 17/1), il "conto del Tesoriere", corredato dagli	
allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio.	
2. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento, firmati digitalmente,	
corredati dalle relative quietanze, saranno resi disponibili su apposita	
piattaforma web dedicata.	
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	İ

Art. 14 Rendiconto dell'Ente	
1. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del	
conto del bilancio.	
Art. 15 Concessione di mutui	
1. L'Istituto bancario, assuntore del servizio, si impegna a richiesta dell'Ente	
a concedere un plafond di mutui passivi, prestiti obbligazionari, o altre	
forme di finanziamento a lungo termine a favore dell'Ente con	
ammortamento quindicennale e tasso variabile, senza spese di istruttoria,	
fino ad un importo di €. <mark>180.000,00</mark> .	
2. Nell'ambito di tale plafond complessivo l'Ente può richiedere secondo le	
necessità, la contrazione di singoli mutui, nel rispetto della vigente	
normativa di riferimento, per importi di volta in volta indicati ed alle	
condizioni di cui sopra. Il tasso dei mutui, calcolato come sopra, sarà	
quello vigente alla data dell'inoltro della richiesta da parte dell'Ente.	
3. Il Tesoriere si impegna a concedere gli stessi entro il termine di trenta	
giorni dalla richiesta scritta dell'Ente.	
Art. 16 Gestione titoli e valori	
 Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di	
proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito	
accentrato dei titoli, franco commissioni e diritti di custodia.	
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al	
 comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a	
favore dell'Ente.	
Art. 17 Condizioni di gestione	
1. Il Tesoriere, in dipendenza del Servizio di Tesoreria, accenderà a nome	
Pagina 18 di 23	

	dell'Ente un conto corrente che sarà regolato alle seguenti condizioni:
	• tasso dare su anticipazioni di tesoreria: n punti (in meno) del
	tasso Euribor 3 mesi, riferito al primo giorno di ciascun trimestre.
	tasso avere su giacenze di cassa: n punti (in più) del tasso
	Euribor 3 mesi, riferito al primo giorno di ciascun trimestre.
2.	Il Tesoriere procede di propria iniziativa alla contabilizzazione sul conto di
	tesoreria degli interessi, a credito e a debito, eventualmente maturati nel
	trimestre precedente trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.
	La valuta di accredito e/o di addebito degli interessi è quella dell'ultimo
	giorno del trimestre di riferimento.
3.	Chiusura del conto corrente: annuale al 31 dicembre di ciascun anno;
4.	Sponsorizzazioni: l'Istituto Tesoriere per tutta la durata del contratto
	elargirà all'Ente un contributo annuo di € che sarà utilizzato
	per le attività istituzionali dell'Ente nel campo della cultura, dello sport e
	per fini sociali.
5.	Il Tesoriere si impegna, altresì, all'atto del conferimento dell'incarico, ad
	estinguere eventuali anticipazioni di cassa in corso con il Tesoriere
	uscente e ad assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di
	firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6.	Il servizio di tesoreria viene svolto alle condizioni risultanti dagli esiti della
	procedura di gara.
7.	Saranno a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. Restano
	invece a carico dell'Ente le spese che il Tesoriere sostiene in nome e per
	conto dell'Ente, quali quelle per la tenuta dei c/c postali, quelle per tasse
	postali, quelle per l'imposta di bollo e qualsiasi altra spesa viva erogata
	Pagina 19 di 23

durante la gestione. L'Ente si impegna a rimborsare trimestralmente le	
somme dovute a tale titolo al Tesoriere dietro presentazione di apposita	
nota spese.	
8. Il Tesoriere fornirà gratuitamente l'accesso al portale web dedicato, per la	
gestione del servizio e la resa del conto.	
9. Il Tesoriere si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell'Ente	
una cassetta di sicurezza.	
10. Il Tesoriere si rende disponibile ad attivare gratuitamente eventuali	
consulenze all'Ente in materie di interesse finanziario quali leasing,	
project financing e gestione attiva del debito.	
Art. 18 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria	
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde,	
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e	
valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto	
dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di	
tesoreria. Il Tesoriere è quindi esonerato dall'obbligo di prestare cauzione	
definitiva.	
Art. 19 Durata della convenzione	
1. La presente convenzione avrà durata dall'1.01.2018 al 31.12.2022 e	
potrà essere rinnovata qualora ne ricorrano le condizioni di legge, d'intesa	
tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto	
dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 2000.	
2. Il Tesoriere ha l'obbligo tuttavia di continuare il servizio per almeno un	
anno dopo la scadenza delle presente convenzione, su richiesta	
dell'Ente. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni	
Pagina 20 di 23	

della presente convenzione.	
Art 20 Decadenza del Tesoriere	
Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio qualora:	
non inizi il servizio alla data fissata nella presente convenzione;	
commetta gravi o reiterati abusi o irregolarità ed in particolare non	
effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti;	
non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di affidamento del servizio e	
della presente convenzione.	
La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e	
formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.	
3. Al servizio di tesoreria si applicano, in quanto possibile, le norme di cui al	
D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni.	
Art. 21 Spese di stipula e di eventuale registrazione della convenzione	
Tutte le spese necessarie per la stipula e eventuale registrazione della	
convenzione sono a carico del Tesoriere.	
Art. 22 Rinvio	
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed	
ai regolamenti che disciplinano la materia.	
Art. 23 Domicilio delle parti	
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla	
stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le	
rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.	
Art. 24 Recesso anticipato	
 L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente	
dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il	
Pagina 21 di 23	
	İ

nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria,	
economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i	
requisiti prescritti nel bando di gara salva ed impregiudicata ogni pretesa	
risarcitoria nei confronti dell'Ente.	
2. L'Ente può altresì recedere in caso di disservizi che si dovessero	
verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso	
rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente	
convenzione.	
3. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun	
indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.	
4. Del recesso anticipato l'Ente ne dà comunicazione al tesoriere con	
preavviso di almeno due mesi dalla data in cui il recesso stesso deve	
avere esecuzione.	
Art. 25 Divieto di subappalto	
Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della	
presente convenzione.	
Art. 26 Rinvio e controversie	
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio agli	
impegni sottoscritti in sede di ammissione alla gara e di offerta di gara,	
che si allegano, nonché alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la	
materia.	
2. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente	
convenzione, il Foro competente è quello di Pisa.	
Pontedera,	
Pagina 22 di 23	

IL PRESIDENTE	
Dott	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Dott	
Pagina 23 di 23	